

Edizione di giovedì 30 novembre 2017

CRISI D'IMPRESA

Il piano di risanamento: strumento utile per tornare a produrre valore

di **Andrea Rossi, Veronica Pigarelli**

AGEVOLAZIONI

Tax credit pubblicità: primi chiarimenti

di **Raffaele Pellino**

ADEMPIMENTI

Le potestà ispettive antiriciclaggio della Guardia di Finanza

di **Angelo Ginex**

AGEVOLAZIONI

Chiarimenti del Fisco sul sisma bonus potenziato

di **Alessandro Bonuzzi**

ISTITUTI DEFLATTIVI

L'interpello antiabuso

di **Dottryna**

CRISI D'IMPRESA

Il piano di risanamento: strumento utile per tornare a produrre valore

di **Andrea Rossi, Veronica Pigarelli**

Lo scorso mese di settembre il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili ha emanato un documento denominato ***"Principi per la redazione dei piani di risanamento"*** con l'obiettivo di fornire delle **linee guida** per i professionisti coinvolti a vario titolo nelle procedure di soluzione della crisi d'impresa; il documento in esame sottolinea come il **piano industriale**, che rappresenta da sempre lo strumento alla base della **pianificazione strategica**, abbia assunto nei **contesti di crisi aziendale** un ruolo sempre più rilevante anche in virtù dei richiami normativi dettati dalla legge fallimentare.

Ricordiamo infatti che la predisposizione di un **piano di risanamento** è alla base dei seguenti strumenti negoziali attualmente previsti dalla normativa fallimentare:

- piano attestato di risanamento di cui all'**articolo 67 L.F.**;
- accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'**articolo 182-bisF.**;
- concordato preventivo di cui all'**articolo 161 L.F.**, laddove sia prevista ovviamente la continuità aziendale.

Il concetto di risanamento presuppone da un lato l'esistenza di uno stato attuale di **crisi** e, dall'altro, la volontà dell'organo amministrativo di **ripristinare l'equilibrio aziendale** per tornare a produrre valore.

Qualora il percorso di risanamento venga attuato mediante uno degli strumenti forniti dalla normativa fallimentare, è evidente come si renda necessario un **coinvolgimento** a vario titolo non solo degli organi societari ma anche di molti **stakeholders aziendali**; in tali contesti, infatti, il fine principale del piano è quello di far convergere il consenso degli **stakeholders** al progetto, ai quali viene richiesto di contribuire con risorse operative o finanziarie ovvero aderendo alla proposta di stralcio effettuata dal debitore in crisi.

In merito, il documento in esame individua i seguenti principali **destinatari** del piano:

- i **soci** che non si occupano della gestione, affinché abbiano un'informativa sulle prospettive e sull'eventuale fabbisogno di mezzi propri;
- gli organi di **controllo** societario;
- i **dipendenti**, che potranno essere portati a conoscenza dell'intero piano o delle parti che più strettamente li vedono coinvolti nella fase esecutiva, affinché siano messi in

condizione di applicare e realizzare quanto pianificato;

- i **creditori**;
- l'eventuale professionista **attestatore**;
- le **banche** e gli **intermediari finanziari** titolari di finanziamenti già concessi.

Nei processi di risanamento assume un ruolo centrale la **fiducia** dei soggetti a vario titolo coinvolti e la conoscibilità del grado di crisi da parte dei terzi; infatti perdere la fiducia degli *stakeholders* potrebbe pregiudicare in modo irreversibile la permanenza dell'impresa nel mercato.

Il piano rappresenta dunque uno strumento rivolto sia all'interno dell'azienda sia all'esterno di essa e, pertanto, lo stesso dovrà avere una importante funzione comunicativa in termini di **completezza, comprensibilità e chiarezza**; a tal proposito il documento emanato dal CNDCEC evidenzia l'importanza del rispetto di determinati **principi basilari** che riguardano metodo e tecniche impiegate, oltre che contenuti e forma. In primo luogo viene evidenziato come la redazione di un piano, presupponga necessariamente un impegno consistente in termini sia di **tempo** che di **risorse** impiegate; il CNDCEC riporta a tal fine un'esemplificazione in termini di **risorse, informazioni e conoscenze teorico-pratiche di base** quali:

- un idoneo sistema amministrativo-contabile,
- un processo di acquisizione ed elaborazione di dati contabili e gestionali adatto a soddisfare le esigenze dettate dal piano,
- adeguate competenze professionali sia in termini di pianificazione aziendale sia di tipo manageriale di natura finanziaria, commerciale, tecnica e giuridica.

È chiaro che qualora il risanamento venga attuato mediante una delle procedure negoziali previste dalla normativa fallimentare, occorreranno anche altre specifiche competenze in materia e si renderà conseguentemente necessario coinvolgere **consulenti esterni specializzati**.

La disponibilità di **tempo** è a sua volta essenziale per consentire lo sviluppo di una **strategia di risanamento** adeguata a consentire il raggiungimento di un equilibrio finanziario, economico e patrimoniale sostenibile nel corso del piano.

In termini di tempo, inoltre, considerato il lasso temporale tra il momento diagnostico e la fase attuativa, sarà opportuno che il piano tenga conto anche degli **effetti della gestione interinale** che potrebbe risentire, anche in modo rilevante, della situazione di incertezza caratteristica del periodo.

Il documento di prassi prosegue a questo punto analizzando alcuni **principi generali** riguardanti specificatamente il **contenuto** del piano sotto tre profili: sistematicità, coerenza ed attendibilità. Il piano deve infatti risultare **sistematico**, e quindi descrivere la situazione attuale e quella che si intende raggiungere al termine del piano, con riferimento all'azienda nel suo complesso e nelle sue principali aree di attività, ai processi operativi più significativi, alla

struttura organizzativa e manageriale, alle risorse disponibili e alle obbligazioni assunte. Il piano deve inoltre essere **coerente** e, quindi, basarsi su un sistema di ipotesi logicamente connesse. I nessi causali che legano le variabili tecnico-operative con quelle economiche, finanziarie e patrimoniali devono essere evidenziati e risultare coerenti tra loro; ad esempio predisporre un piano che preveda una strategia di crescita senza specificare nel programma di azione le attività tramite le quali si intende realizzare tale sviluppo rende scarsamente coerente il piano. La coerenza deve tra l'altro riguardare anche il rapporto tra la strategia di risanamento e l'evoluzione dello scenario competitivo ed ambientale di riferimento, tenendo conto dell'andamento storico dell'impresa e della situazione attuale. La coerenza, inoltre, costituisce presupposto dell'**attendibilità**. Tale ultimo requisito presuppone che l'andamento ipotizzato delle variabili considerate sia ragionevole e dimostrabile; in tal senso, ad esempio, prevedere quali ricavi alla base di un piano esclusivamente flussi in entrata derivanti da nuovi clienti, o da ingresso in nuovi mercati, o dal lancio di nuovi prodotti può rendere il progetto di risanamento poco **attendibile**.

Con riferimento a tali aspetti, il documento conclude precisando che non è necessario che nell'arco di piano si verifichi un'**estinzione** di tutti i debiti; ciò che si rende necessario per considerare raggiunto il risanamento è l'ottenimento di un **debito sostenibile** e **coerente** da un lato con i flussi di cassa liberi destinabili al debito e, dall'altro, con il livello di patrimonializzazione dell'impresa.



OneDay Master

L'ATTIVITÀ DEL CURATORE, LA CHIUSURA DEL FALLIMENTO E L'ESDEBITAZIONE

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

Tax credit pubblicità: primi chiarimenti

di **Raffaele Pellino**

Primi chiarimenti del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del Consiglio dei Ministri sul **credito d'imposta a sostegno degli investimenti pubblicitari "incrementali"** effettuati sui giornali e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale (dovrebbero essere comprese anche le testate "online" a seguito di un maxi-emendamento al "collegato fiscale" all'esame della Camera). Si tratta di **"informazioni essenziali"** sul funzionamento del *bonus* che – a detta del Dipartimento – ***"dovrebbero consentire a tutti gli interessati... di assumere le loro decisioni di investimento anche nell'immediato, per il corrente anno, per poter sfruttare le risorse specificamente messe a disposizione per gli investimenti 2017"***.

Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti con una **semplice mail** inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: segreteriaicapodie@governo.it.

Il Dipartimento, poi, nel ricordare che è demandato ad un apposito Regolamento il compito di disciplinare tutti gli aspetti della misura non regolati dalla legge, comprese le procedure operative, precisa che i chiarimenti ora forniti ***"anticipano...i contenuti principali del Regolamento di prossima adozione"***.

Ma procediamo con ordine.

In primo luogo, si ricorda che, con l'[articolo 57-bis del D.L. 50/2017](#), è stato introdotto – a partire dall'anno 2018 – un credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali programmati ed effettuati sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale. Beneficiari dell'incentivo sono i **titolari di reddito d'impresa** o di **lavoro autonomo** (nonché gli enti non commerciali, sempre a seguito del suddetto maxi-emendamento) che effettuano investimenti in **campagne pubblicitarie**, il cui valore superi di almeno l'1% gli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

Il credito d'imposta è pari al **75% del valore incrementale** degli investimenti effettuati, **elevato al 90%** nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e *start-up* innovative.

Tuttavia, il credito d'imposta "liquidato" potrebbe essere inferiore a quello richiesto laddove l'ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande risulti superiore alle **risorse stanziare**. In tal caso, è prevista una **"ripartizione percentuale"** delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto.

I limiti di spesa sono “distinti” per gli investimenti sulla stampa e per quelli sulle emittenti radio-televisive, *“in coerenza con il fatto che gli stessi stanziamenti delle risorse sono stati distinti dalla legge per i due tipi di media”*. Questo significa – precisa il Dipartimento – che, **in presenza di investimenti su entrambi i media, il soggetto richiedente può vedersi riconosciute “due diversi crediti d’imposta”**, in percentuali differenziate a seconda delle condizioni della ripartizione su ognuna delle due platee di beneficiari. Nel caso in cui sia accertato che l’ammontare complessivo del credito richiesto non esaurisca le risorse stanziare, tali risorse, andranno ad incrementare la dotazione finanziaria dell’anno successivo.

Investimenti ammissibili. Come anticipato, sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti riferiti **all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali** su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Sono, invece, **escluse le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a “servizi particolari”**, quali, ad esempio: televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o *chat-line* con servizi a sovrapprezzo. Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili **al “netto” delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa** diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

Bonus “anticipato” al 2017. In sede di prima attuazione, il beneficio è applicabile anche agli investimenti effettuati **dal 24 giugno al 31 dicembre 2017** sempre con la stessa soglia incrementale (1%) riferita all’anno precedente. L’estensione al secondo semestre 2017 riguarda, tuttavia, **solo gli investimenti sulla stampa quotidiana e periodica, anche “on line”** e non anche gli investimenti effettuati su emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

In ogni caso, gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il **competente Tribunale** ovvero presso **il Registro degli operatori di comunicazione**, e dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile.

Limiti e condizioni di ammissibilità. Le spese per gli investimenti si considerano sostenute secondo le regole della competenza di cui all’[articolo 109 del Tuir](#). L’effettività del sostenimento delle spese deve poi risultare da apposita **attestazione rilasciata “dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti”**.

Qualora il credito d’imposta richiesto sia superiore alla soglia di 150.000 euro, e richieda, pertanto, ai fini della liquidazione, l’accertamento preventivo di regolarità presso la Banca Dati Nazionale Antimafia, il richiedente potrà beneficiare del credito richiesto a condizione che sia iscritto (o abbia inoltrato alla Prefettura competente la richiesta di iscrizione) agli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’[articolo 1 della L. 190/2012](#).

Si ricorda infine che il credito d’imposta, **utilizzabile esclusivamente in compensazione**

mediante F24, è “alternativo” e “non cumulabile”, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria.

Domanda di ammissione al beneficio. I soggetti interessati potranno presentare la domanda di fruizione del beneficio nella forma di una **comunicazione telematica** (una “prenotazione”), **su una apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate**, secondo il modello che sarà dalla stessa predisposto, usufruendo di una determinata “finestra temporale”, che potrebbe essere **dal 1° marzo al 31 marzo di ciascun anno**.

Sul piano operativo, la comunicazione dovrà contenere:

- **i dati identificativi dell’azienda** (o del lavoratore autonomo);
- **il costo complessivo degli investimenti pubblicitari effettuati**, o da effettuare, nel corso dell’anno; ove gli investimenti riguardino sia la stampa che le emittenti radio-televisive, i costi andranno esposti “distintamente” per le due tipologia di media;
- **il costo complessivo degli investimenti effettuati sugli analoghi media nell’anno precedente** (per “media analoghi” si intendono la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive dall’altra; non il singolo giornale o la singola emittente);
- **l’indicazione dell’incremento degli investimenti su ognuno dei due media**, in percentuale ed in valore assoluto;
- **l’ammontare del credito d’imposta richiesto per ognuno dei due media**;
- una **dichiarazione sostitutiva** di atto notorio concernente il possesso del requisito consistente nell’assenza delle condizioni ostative ed interdittive previste dalle disposizioni antimafia ai fini della fruizione di contributi e finanziamenti pubblici.

Controlli. L’Agenzia delle Entrate e l’Amministrazione effettueranno i controlli di competenza, in ordine **all’effettivo possesso dei requisiti** che condizionano l’ammissione al beneficio fiscale; ove sia accertata la “**carenza**” di taluno dei requisiti, e quindi l’indebita fruizione, totale o parziale, del beneficio, l’Amministrazione provvederà al recupero delle somme con le procedure coattive previste dalla legge.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

ADEMPIMENTI

Le potestà ispettive antiriciclaggio della Guardia di Finanza

di Angelo Ginex

La normativa **antiriciclaggio** è stata recentemente modificata dal **D.Lgs. 90/2017**, il quale ha previsto un deciso **ampliamento dei poteri** attribuiti alla Guardia di Finanza nell'attività ispettiva antiriciclaggio e nell'approfondimento delle operazioni sospette nel rispetto di quanto già fissato dalle linee guida contenute nella [circolare 19.3.2012 n. 83607](#).

Invero, il novellato [articolo 9 D.Lgs. 231/2007](#), nel delineare le competenze del **Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza**, prevede che esso possa:

- **effettuare ispezioni e controlli** avvalendosi dei poteri attribuiti al Corpo della Normativa Valutaria;
- **svolgere gli approfondimenti investigativi** delle segnalazioni di operazioni sospette trasmesse dalla UIF;
- **accedere ai dati** dell'Anagrafe tributaria di cui all'[articolo 7, comma 6 e 11, D.P.R. 605/1973](#);
- **accedere alle informazioni** del titolare effettivo di persone giuridiche e *trust* espressi, contenute in un'apposita sezione del Registro delle imprese.

Il **Nucleo Speciale di Polizia Valutaria** può anche fruire degli incisivi **poteri già attribuiti ai fini fiscali** per poter eseguire adeguatamente ed efficientemente le indagini antiriciclaggio.

L'[articolo 2 D.Lgs. 68/2001](#) precisa che la Guardia di Finanza deve svolgere i compiti di **prevenzione, ricerca e repressione** delle violazioni in materia di:

- valute, titoli, valori e mezzi di pagamento nazionali, europei ed esteri e movimentazioni finanziarie e di capitali;
- mercati finanziari e mobiliari, compreso l'esercizio del credito e la sollecitazione del risparmio;
- ogni altro interesse economico e finanziario nazionale e dell'Unione europea.

Il predetto articolo prevede altresì che la Guardia di Finanza possa avvalersi dei poteri e delle facoltà previsti dagli [articoli 32 e 33 D.P.R. 600/1973](#) e [51 e 52 D.P.R. 633/1973](#): essa potrà dunque effettuare **accessi, ispezioni, verifiche e ricerche documentali anche per quanto concerne l'antiriciclaggio**, secondo le regole già fissate ai fini delle imposte dirette e dell'Iva.

Infine, i militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria possono avvalersi dei **poteri** fissati dal **D.P.R. 148/1988**, cioè della normativa attinente all'**accertamento valutario**. Nello specifico

essi potranno:

- **fare ispezioni** presso aziende di credito, istituti di credito speciali e altri soggetti presso i quali si abbia ragione di ritenere che esista documentazione rilevante, in luoghi diversi dalle dimore private;
- **richiedere l'esibizione di libri contabili, documenti e corrispondenza ed estrarne copia;**
- **procedere al sequestro** di valute estere, valori mobiliari italiani ed esteri, quando costituiscono oggetto di violazione delle norme valutarie.

Sotto il profilo della competenza, è opportuno notare invece che ai sensi dell'[articolo 9, comma 5, D.Lgs. 231/2007](#) anche i **reparti ordinari della Guardia di Finanza possono accertare le violazioni agli obblighi antiriciclaggio**, con le modalità e i termini di cui alla **L. 689/1981**, qualora esse siano riscontrate durante l'esercizio dei consueti poteri di controllo.

Tale previsione **non confligge col sistema di competenze** precedentemente delineato e non ha l'obiettivo di ampliare l'estensione delle stesse anche ai reparti ordinari. Molto più semplicemente consente ad altri reparti della Guardia di Finanza, privi della specifica delega del Nucleo Speciale della Polizia Tributaria, **di constatare direttamente le violazioni** della disciplina del **D.Lgs. 231/2007** nel caso in cui identifichino delle irregolarità antiriciclaggio durante i controlli fiscali o mentre svolgono indagini di natura penale.



AGEVOLAZIONI

Chiarimenti del Fisco sul sisma bonus potenziato

di **Alessandro Bonuzzi**

Con la [risoluzione 147/E di ieri](#), l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul cosiddetto **sisma bonus potenziato**. Trattasi dell'agevolazione che dà diritto a una detrazione dall'Irpef pari al 70%/80% delle spese sostenute per **lavori antisismici** che determinano il passaggio ad una/due **classe/i di rischio inferiore/i**, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro, **da ripartire in cinque quote annuali** di pari importo ([articolo 16, comma 1-quater del D.L. 63/2013](#)).

Nel caso analizzato, sullo stesso immobile, oltre all'adozione di misure antisismiche, sono realizzati anche lavori di **manutenzione straordinaria e ordinaria**, nonché di **riqualificazione energetica**.

I **quesiti** posti all'attenzione del Fisco sono ben tre. In particolare, l'istante chiede di sapere se:

1. la detrazione maggiorata del 70% ovvero dell'80% può essere fruita, a discrezione, in **dieci quote** annuali e non in cinque;
2. anche per gli interventi di riduzione del rischio sismico, occorre tener conto del **carattere assorbente** dell'intervento di natura "superiore" rispetto a quello di natura "inferiore";
3. il **limite massimo di spesa** previsto per gli interventi di ristrutturazione (per il 2017 pari ad euro 96.000) sia riferibile anche agli interventi sostenuti sulla **medesima unità immobiliare** per misure antisismiche.

In ordine, le **risposte** fornite dall'Agenzia sono le seguenti:

1. la norma non prevede la possibilità di scegliere il numero di rate in cui fruire del beneficio. Pertanto, il contribuente che intende avvalersi della detrazione potenziata del 70% (o dell'80%) dovrà **necessariamente ripartire il beneficio in 5 rate**. Resta comunque ferma la possibilità di avvalersi della detrazione del 50% della spesa da ripartire in 10 rate di pari importo ([articolo 16-bis, lett. i\), Tuir](#));
2. anche per gli interventi antisismici **vale il principio secondo cui l'intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati**. Quindi, la detrazione prevista per gli interventi antisismici può essere applicata, ad esempio, anche alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al completamento dell'opera;
3. nel caso di esecuzione sullo stesso edificio di interventi antisismici, di interventi di manutenzione straordinaria e di interventi di riqualificazione energetica, il **limite** di

96.000 euro previsto dall'[articolo 16-bis Tuir](#) è **unico** in quanto riferito all'immobile. Ne deriva che per gli **interventi di consolidamento antisismico**, per i quali è possibile fruire della detrazione in cinque anni, **non è possibile fruire di un autonomo limite di spesa**, giacché non rappresentano una nuova categoria di interventi agevolabili ma sono ancorati a quelli della [lettera i\) dell'articolo 16-bis del Tuir](#).



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

ISTITUTI DEFLATTIVI

L'interpello antiabuso

di Dottryna



Il diritto di interpello è disciplinato dall'articolo 11 L. 212/2000, che, così come modificato dal D.Lgs. 156/2015, contempla, a partire dal 1° giugno 2016, la possibilità di esperire quattro tipologie di interpello.

Al fine di approfondire i diversi aspetti dell'interpello antiabuso, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione "Istituti deflattivi", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo ne delinea i tratti generali.

Ai sensi dell'[articolo 11, comma 1, lett. c\), L. 212/2000](#) l'**interpello antiabuso** consente al contribuente di interpellare l'Amministrazione finanziaria al fine di ottenere una risposta riguardante una **fattispecie concreta e personale** relativamente alla applicazione della disciplina sull'**abuso del diritto**.

Più nel dettaglio, tale istanza consente al contribuente di chiedere all'Amministrazione finanziaria **se una determinata operazione che intende realizzare configuri o meno un'ipotesi di abuso del diritto** ex [articolo 10-bis L. 212/2000](#).

In sintesi, si configura abuso del diritto quando viene posta in essere un'**operazione priva di sostanza economica** che, pur nel rispetto formale della legge, **realizza essenzialmente vantaggi fiscali indebiti**.

Tali operazioni non sono opponibili all'Amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.

Con [provvedimento AdE n. 27 del 4/01/2016](#), è stato chiarito che l'**istanza di interpello** deve essere **redatta per iscritto in carta libera** ed esente da bollo.

L'**istanza di interpello** deve essere **trasmessa** all'Amministrazione finanziaria **prima della scadenza dei termini ordinari** per la presentazione della **dichiarazione** o per l'assolvimento

di **altri obblighi tributari** correlati al caso prospettato nell'istanza.

Ai sensi dell'[articolo 2 D.Lgs. 156/2015](#) l'istanza di interpello può essere presentata:

- da **ciascun contribuente**, persona fisica o giuridica, **anche non residente**;
- dal **soggetto obbligato ex lege a porre in essere gli adempimenti tributari** per conto del contribuente o **tenuto** insieme con questi o in suo luogo all'**adempimento di obbligazioni tributarie**.

L'istanza di interpello deve contenere:

- i **dati identificativi** dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
- l'**indicazione del tipo di istanza di interpello** proposta;
- la **circostanziata e specifica descrizione della fattispecie**;
- l'**indicazione delle specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione**;
- l'**esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta**;
- l'**indicazione del domicilio e dei recapiti** anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
- la **sottoscrizione** dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >